

FOCUS

Il Focus è l'articolo trainante di ogni numero della rivista, quello che affronta, in maniera approfondita, un argomento o istituto e fornisce delle possibili soluzioni concrete.

Lo sviluppo dell'approfondimento avverrà sempre tenendo conto delle seguenti fasi:

- cosa è accaduto?
- conseguenze/analisi;
- proposta di soluzione concreta.

DAL FONDO 2015 AL FONDO 2016

di Gianluca Bertagna

1. Premessa.

La gestione del fondo del salario accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ha generato, negli ultimi anni, problematiche rilevanti anche ai fini del rispetto di alcuni vincoli finanziari. In modo particolare, a decorrere dall'anno 2011, il legislatore, con l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, per un quadriennio, un limite e un obbligo di riduzione:

"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

La disposizione ha avuto una vita tormentata³⁶, ma possiamo affermare, che dal 2016, finalmente, non ne dovremmo più sentir parlare, poiché con la legge di stabilità si apre una nuova fase.

In sintesi:

- dal 2011 al 2014, l'ammontare complessivo del salario accessorio non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e andava ridotto in misura proporzionale sulla base dei dipendenti cessati (o presenti) dal servizio;
- nel 2015, il medesimo valore non aveva alcun limite, ma doveva contenere la decurtazione operata per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo (aggiunto), del d.l. 78/2010 (tale decurtazione va, peraltro, consolidata dal 2015 in poi);
- dal 2016, ritorna il meccanismo della riduzione proporzionale in base alle cessazioni dei dipendenti e del limite, ma questa volta si fa riferimento all'anno 2015.

In questo approfondimento non entriamo nel merito delle interpretazioni che ci sono state in questi anni, ma vogliamo proporre alcune considerazioni per meglio gestire il passaggio tra normative diverse. Su *Personale News*, abbiamo fornito le nostre analisi, che ad oggi rimangono confermate, in modo particolare con riferimento alle voci da includere e da escludere

³⁶ In materia si veda da ultimo: Ferrari Mario, "La costituzione dei fondi nel 2015", *Personale News*, n. 20/2015, pp. 5-14.

dal calcolo. Ora, vogliamo fornire anche uno strumento operativo per il 2016, senza peraltro dimenticare alcune problematiche connesse alla nuova contabilità armonizzata.

2. Il metodo.

Lo diciamo subito: siamo convinti che il “miglior metodo” per gestire le problematiche connesse alla quantificazione del salario accessorio in questi anni sia quello indicato dalla Ragioneria generale dello Stato a partire dalla circolare n. 12 del 15 aprile 2011³⁷ e poi nelle successive circolari contenenti le istruzioni per la compilazione delle tabelle del conto annuale. Siamo anche convinti che il file di *Excel*³⁸ predisposto dall'ARAN e condiviso con la RGS, rappresenti lo strumento operativo per eccellenza nella gestione e verifica del rispetto della normativa vigente. Purché, però, lo si utilizzi nel rispetto della norme stesse. Nel proseguo, quindi, faremo riferimento proprio a questo modello, che abbiamo adeguato, modificato, integrato anche sulla base delle nostre personali convinzioni; una su tutte l'inserimento della riga per il controllo dei valori delle posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza.

Di fatto, collaborando con alcune amministrazioni, abbiamo verificato che questo strumento permette un monitoraggio attento e tempestivo delle politiche sulla contrattazione integrativa decentrata.

3. La chiusura del 2015.

Come abbiamo già affermato, nel 2015 il salario accessorio, di fatto, non aveva alcun limite o tetto massimo di spesa. Nel rispetto delle norme sul contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità, il “fondo” avrebbe potuto essere superiore a quello del 2014 o anche del 2010. L'unico obbligo del 2015 consisteva nel consolidare la decurtazione operata “per effetto” dell'art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010.

Gli enti si sono trovati spesso in difficoltà per operare la quantificazione di tale consolidamento. Il riferimento risiede principalmente nella circolare n. 20 dell'8 maggio 2015³⁹ della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha affermato cristallinamente che la decurtazione da operare nel 2015 (e quindi da consolidare anche negli anni successivi) è pari a quella operata nell'anno 2014.

Per chi ha utilizzato il file di *Excel* dell'ARAN, forse le parole più corrette da utilizzare sarebbero queste: la decurtazione da operare nel 2015 è pari alla decurtazione che gli enti avrebbero dovuto effettuare per effetto della norma nel 2014.

Questo perché, la tabella dell'ARAN, ragionando sul complessivo fondo, potrebbe “nascondere” riduzioni di fondo in quanto l'ente potrebbe aver stanziato meno risorse variabili rispetto al 2010. Ci siamo già occupati di questa problematica, ora ci ritorniamo e lo spieghiamo con un esempio, partendo da tabelle estremamente semplificate per non appesantire le pagine seguenti. Poiché ci stiamo occupando della questione “quanto consolidare dal 2015 in poi”, riportiamo solo gli anni 2010 e 2014.

³⁷ <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolaredel15aprile2011n12.html>

³⁸ <https://www.aranagenzia.it/index.php/strumenti-operativi/manuali-operativi-e-kit-gestionali/5848-foglio-excel-per-la-gestione-delle-risorse-decentrate-del-fondo-per-la-contrattazione-integrativa-del-comparto-regioni-ed-autonomie-locali>

³⁹ http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_dell_8_maggio_2015_n_20.html

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
Art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010**

DESCRIZIONE	2010	2014	2015
Risorse stabili			
RISORSE STABILI COMPLESSIVE	100	100	100
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011		5	7
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)			
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA		-	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE NEL 2015			14
TOTALE RISORSE STABILI	100,00	105,00	93,00
Risorse variabili soggette al limite			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	30	5	50
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	5	5	5
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-	-	-
Totale Risorse variabili soggette al limite	35	10	55
Risorse variabili NON soggette al limite			
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	-	-	-
TOTALE RISORSE VARIABILE	35	10	55
TOTALE ⁽⁷⁾	135	115	148
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO ⁽⁷⁾	135	115	148
FONDO P.O. e RISULTATO DEL SEGRETARIO	10	10	
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	145	125	148

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9, c.2 bis, DL 78/2010:

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) ⁸	20	18
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) ⁸	20	18
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	20,00	18,00
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		10,00%
LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE		131

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2-BIS DEL DL N. 78/2010

di cui: per applicazione limite 2010	-
di cui: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale	-

Nell'ente dell'esempio illustrato vi è stato:

- un aumento della parte stabile del fondo per la retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti cessati;
- un minor stanziamento di parte variabile del fondo rispetto al 2010;
- una riduzione di personale del 10% rispetto al valore del 2010.

Come è possibile notare, il *file* non richiede nessuna riduzione da apportare ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 e questo per i seguenti motivi:

- il fondo del 2010 ammonta a 145;
- il limite massimo del fondo 2014 ammonta a 131 (145 meno il 10% della riduzione di personale);
- l'ente ha costituito il fondo per 125, molto al di sotto del limite massimo di 131.

Quindi, non vi è dubbio che il 2014 sia stato chiuso da questo ente in maniera più che virtuosa, operando addirittura delle riduzioni rispetto al 2010, maggiori rispetto a quanto richiesto dalla norma.

Ma cosa accade al fondo del 2015? Di quanto andrà ridotto?

Se rimaniamo al testo letterale della circolare n. 20/2015 della RGS, ovvero la riduzione operata nel 2014, sembrerebbe che questo ente non debba operare nel 2015 alcuna decurtazione, perché dalla tabella dell'ARAN non risulta alcun obbligo.

Ma è davvero così? Secondo noi no. Infatti, dal 2015 in poi va consolidato non quanto decurtato nel 2014, ma quanto l'ente avrebbe dovuto decurtare nel 2014 per opera della disposizione.

Nel caso in esame, siamo convinti che l'ente debba decurtare nel 2015 una somma pari a 14, ovvero dalla differenza tra 145 (limite del fondo 2010) e 131 (limite del 2010 adeguato alla riduzione del personale).

Nell'esempio quindi:

- la parte stabile del 2015 viene decurtata di un importo di 14 e così sarà per tutti gli anni futuri;
- la parte variabile del 2015 potrà essere stanziata, nel rispetto delle norme giuridiche e contrattuali, anche oltre quanto stanziato nel 2010 o negli anni precedenti (in questo caso abbiamo ipotizzato un incremento di parte variabile di 55).

Ribadiamo che la decurtazione pari a 14, la ritroveremo in tutti gli anni dal 2015 in poi.

4. Cosa accade dal 2016.

Tutto sembrava far pensare che dal 2016 non fossero poste nuove limitazioni alle risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata. Le cose non sono andate proprio così, e nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata al contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici:

“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Oltre a quanto già illustrato da Mario Ferrari nell'articolo “Il personale nella legge di stabilità 2016” in questo numero della rivista, in questa sede, a noi preme sottolineare quanto segue:

1. Nuova formulazione.

È davvero difficile capire cosa significhi “*tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”. Si potrebbero trarre, almeno, due conclusioni:

- la precisazione non fa altro che confermare il comportamento del passato, ovvero che da un anno all'altro erano possibili le “compensazioni” di personale rispetto alla base di calcolo;
- non si calcola tra il personale cessato un valore pari alla possibilità di assunzione di quell'ente (se ad esempio, visto il *turn-over* al 25%, cessano 4 dipendenti, solo 3 vengono considerati nella riduzione proporzionale del fondo, in quanto 1 è assumibile).

Per ora, riteniamo si debba essere prudenti, preferendo la prima ipotesi.

2. Periodo di riferimento.

La disposizione non prevede, ad oggi, uno specifico termine di fine applicazione dell'efficacia della norma, che è legata all'adozione dei decreti attuativi della riforma Madia (legge 124/2015). È chiaro che, invece, la base di riferimento per il confronto è l'anno 2015.

3. Voci incluse e voci escluse.

La disposizione è proposta esattamente nello stesso stile di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e pertanto siamo convinti che le voci incluse ed escluse dal calcolo siano le medesime che sono state utilizzate nel quadriennio 2011/2014. Sinceramente eviteremmo di porre ulteriori quesiti alla Corte dei Conti su questa tematica.

4. Metodo di calcolo.

Per noi, vale la pena di proseguire con il metodo di calcolo suggerito dalla RGS e sintetizzato nel *file* di *Excel* dell'ARAN. In ogni caso, suggeriamo di adottare, una volta per tutte, un metodo di calcolo omogeneo che rimanga inalterato negli anni e che non sia oggetto di fluttuazioni in ragione delle interpretazioni sulla questione. D'altronde, tutti questi anni passati ci sono serviti per farci convinzioni in una direzione o nell'altra, per applicare nel migliore dei modi la disposizione.

Abbiamo pertanto elaborato un *file* aggiornato con l'anno 2016 che troverete in fondo alla rivista nei modelli operativi.

Riteniamo che questo strumento, permetta di avere sempre tutto sotto controllo, dal 2010 in poi.

Quindi, in applicazione della norma:

- il 2015 è base di riferimento e quindi si dovranno indicare i dipendenti presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre;
- allo stesso modo nel 2016 andranno indicati i dipendenti previsti al 1° gennaio e al 31 dicembre;
- il *file* determina automaticamente l'ammontare delle decurtazioni da apportare.

Nel *file* che proponiamo nella parte finale della rivista, abbiamo ritenuto di mantenere, nel controllo complessivo del limite e della riduzione del fondo, anche la quota relativa alla retribuzione di posizione e di risultato pagata sul bilancio per gli enti senza la dirigenza. A tal fine, abbiamo inserito una riga dedicata a tale rilevazione. La scelta, è in analogia a quanto accade negli enti con la dirigenza, laddove il salario accessorio degli incaricati di posizione organizzativa, sono già conteggiate nel fondo complessivo. Rileviamo, comunque, che vi sono anche proposte di calcolo diverse. Ne abbiamo parlato nel numero n. 20/2015 di *Personale News*, nell'articolo a cura di Ferrari Mario, "La costituzione dei fondi nel 2015".

5. I problemi della contabilità armonizzata.

5.1. Inquadramento generale.

Verso fine dello scorso anno, si è diffusa, secondo noi con troppo allarmismo, la voce che il fondo andava costituito obbligatoriamente entro il 31 dicembre. Non ci pare una novità che la quantificazione del salario accessorio debba avvenire entro l'esercizio di riferimento. E questo a prescindere dalla nuova contabilità armonizzata. Semmai, qualche dubbio in più, poteva destarlo la questione della chiusura della contrattazione, con stipula definitiva, entro l'anno, perché, in questo caso, i principi contabili gestiscono le poste di bilancio in modo differente. Proviamo a riassumere la questione.

5.2. La relazione dell'ARAN al CCNL 22 gennaio 2004.

È almeno dal 2004, con il contratto nazionale del 22 gennaio, che le regole sulla costituzione del fondo del salario accessorio dei dipendenti degli enti locali sono ben identificate. Facciamo riferimento a quella data, in quanto, come sappiamo, è avvenuta la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili. Le prime, dette anche consolidate, costituiscono un unico importo non suscettibile di ridimensionamento nel tempo; le seconde, dette anche ad incremento annuale, costituiscono, invece, valutazione da operarsi di anno in anno da parte delle amministrazioni.

Ora, nel rapporto tra effetti giuridici e bilancio, facciamo riferimento a quanto affermato, per i primi, nella relazione illustrativa dell'ARAN al CCNL 22 gennaio 2004, e, per i secondi, ai principi enunciati nell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011⁴⁰. Questo con una breve precisazione: i principi contabili cercano di dare soluzioni operative (sul bilancio appunto) a quanto previsto dal sistema dei rapporti contrattuali tra le parti; costituiscono, quindi, mere regole per gestire contabilmente gli

⁴⁰ I principi contabili possono essere consultati alla pagina: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/>

effetti della contrattazione, sia di quella nazionale che di quella integrativa. Non possiamo prenderli come “verità assoluta” che influenza la contrattazione, quanto piuttosto come insieme dei principi per gestire, nel bilancio, le scelte delle parti; tuttavia sono vincolanti per l’iscrizione nel bilancio anche quando affermano soluzioni discutibili. Basti pensare che nel principio contabile indicato, vi è scritto che il fondo è costituito con “deliberazione”, mentre ben sappiamo che l’atto è dirigenziale e quindi oggetto di “determinazione”.

Afferma l’ARAN, nella Relazione Illustrativa al CCNL 22 gennaio 2004:

Risorse stabili

Si stabilisce, quindi, che, a decorrere dall’esercizio 2004, la somma complessiva calcolata nei singoli enti nell’anno 2003, con riferimento a tutte le fonti di finanziamento sopra elencate, con la espressa inclusione anche degli aumenti disposti dal presente contratto, costituisce un valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari, fatti salvi, naturalmente gli eventuali incrementi che potrebbero derivare da futuri interventi della contrattazione collettiva nazionale.

Sembra utile puntualizzare, con l’occasione, che questa tipologia di risorse decentrate denominate “stabili” ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch’essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile.

Risorse variabili

È evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.

Da tali regole si è ricavato nel tempo il principio secondo il quale una volta che una somma prevista dal CCNL confluisce nelle risorse stabili, lì rimane consolidata nel tempo, mentre per le risorse variabili è necessario un intervento dell’amministrazione di anno in anno.

Di conseguenza, contabilmente, è chiaro che, già in fase di bilancio di previsione, l’ente debba, comunque e sempre, stanziare almeno il valore della parte stabile del fondo, in quanto non oggetto di discrezionalità da parte dell’amministrazione. Lo stanziamento, invece, di risorse variabili potrà avvenire solamente con una precisa volontà dell’amministrazione, da manifestarsi, ovviamente, anche in un atto amministrativo (deliberazione) a cui seguirà una determinazione di impegno di spesa.

Pertanto, è evidente che la costituzione del fondo di un esercizio non potrà che avvenire nell’esercizio medesimo, andando di fatto a impegnare legittimamente le somme dovute ai lavoratori dipendenti.

Se questo è il principio di base, la nuova contabilità ha un po’ complicato la situazione, anche se, ribadiamo, da sempre la costituzione del fondo avrebbe dovuto avvenire nell’esercizio di riferimento.

5.3. I principi contabili

Affermano i principi contabili al punto 5.2., lettera a), dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011:

“... nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Si fa riferimento, quindi ai trattamenti fondamentali (tabellare, progressione orizzontale, retribuzione di anzianità, tredicesima) e ai trattamenti accessori di natura fissa e continuativa, quali: indennità di comparto, retribuzione di posizione organizzativa, indennità al personale educativo e scolastico.

In questo caso, l'impegno è automatico. Non serve alcun atto, anche se, alcune di queste voci vengono prelevate dal fondo del salario accessorio:

"... negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale".

Questa frase, conferma quanto sopra, anche se, ora, sembra necessario un atto di impegno. Con un linguaggio non proprio "contrattuale" potremmo pensare che qua, in questa sede, il principio contabile di fatto richieda la costituzione del fondo di parte stabile, che sappiamo essere destinata prioritariamente proprio a coprire le progressioni orizzontali e i trattamenti fissi e continuativi.

"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio".

In questo paragrafo, i principi contabili si occupano del caso in cui, il fondo è regolarmente costituito, ma non esiste ancora la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato. Le somme quantificate nell'atto di costituzione (che non è una "delibera" come affermato), sono pertanto vincolate, sia che si tratti di risorse stabili che risorse variabili. Però, gli importi, senza il contratto siglato non costituiscono ancora "debito" e quindi non possono essere impegnate nell'esercizio. Confluiranno, quindi, nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata, da potersi utilizzare fin da subito, anche nell'esercizio provvisorio.

Qualora sia assente totalmente la costituzione del fondo, si generano economie sugli stanziamenti del fondo e tali somme confluiscono nell'avanzo di amministrazione:

"in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale".

Le somme, però, sono vincolate solo per la quota del fondo "obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale". Leggendo questa indicazione, alla luce di quanto affermato dall'ARAN nel 2004 sulla differenza tra parte stabile e variabile come sopra riportato, a parere di chi scrive, ci si sta riferendo alla quota di fondo stabile, che è appunto quella obbligatoria. Nel caso, invece, in cui sia stipulato il contratto integrativo entro l'anno, ecco le istruzioni dei principi contabili:

"le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili".

Trattandosi, quindi, di somme vincolate (prendono vincolo alla costituzione del fondo) vanno imputate all'esercizio successivo attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte corrente.

5.4. Conclusioni.

Ribadiamo quanto già espresso, sottolineando, in conclusione, che:

- è vero, ma lo è sempre stato, che il fondo del salario accessorio va costituito (con atto del dirigente o del responsabile del servizio) entro l'esercizio di riferimento;

- è altrettanto vero che, nel fondo del salario accessorio, per gli enti locali, vi è una parte consolidata e non oggetto di discrezionalità per tale valore consolidato, costituito dalle risorse stabili così come definite dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 e dai successivi incrementi previsti dai contratti nazionali;
- è pertanto evidente che tali somme stabili debbono obbligatoriamente essere stanziare nel bilancio di previsione degli enti e pertanto costituiscono vincolo anche a fine esercizio;
- discorso diverso per le risorse variabili, che possono confluire nel fondo o in virtù di norme e regolamenti specifici oppure per integrazioni discrezionali da parte dell'amministrazione (in questo caso l'atto di costituzione del fondo è indispensabile, pena l'impossibilità di stanziare tali somme e di utilizzarle a favore dei dipendenti);
- se il contratto integrativo viene stipulato entro l'anno, le somme non ancora utilizzate confluiscono nel fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente;
- se il contratto integrativo non viene stipulato definitivamente entro l'anno, i valori del fondo correttamente costituito, confluiranno, al netto di quanto già pagato, nell'avanzo di amministrazione per quota vincolata, utilizzabile anche nell'esercizio provvisorio.